

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N.1 DEL 23.05.2013

COME DIFENDERSI DA UN ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO

Un professionista ha ricevuto un accertamento da redditometro per l'auto acquistata nel 2007 per un valore di 55.000 euro e per l'assicurazione professionale pagata. In particolare la rettifica è relativa all'anno 2007 e sono stati imputati 11.000 euro per l'acquisto dell'auto, 4500 quale premio della polizza, oltre che un reddito presunto per il mantenimento della casa di abitazione e della suddetta auto per un totale di 54.000 euro.

Con l'avviso di accertamento è stato presunto che il professionista dovesse avere un reddito complessivo pari a 70.500, contro i 38.000 dichiarati quale reddito netto.

Come si potrà difendere?

L'accertamento dell'ufficio è stato effettuato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, ossia l'accertamento sintetico da redditometro.

Quest'ultimo, prima di un'integrale riformulazione, prevedeva espressamente che l'amministrazione potesse rettificare sinteticamente il reddito in base **ad elementi e circostanze di fatto certi**, indicativi di capacità contributiva.

In buona sostanza, la disponibilità di beni significava la possibilità di mantenimento degli stessi e, quindi, la conseguente disponibilità di denaro.

Con dei decreti ministeriali (DDMM 10.09.1992 e 19.11.1992) l'amministrazione ha introdotto dei coefficienti, calcolati su base statistica, al fine di determinare in misura "matematica" il reddito minimo necessario per il mantenimento dei beni nella disponibilità del contribuente.

Ne consegue che il semplice fatto di disporre di certi beni, significa poterli mantenere e quindi avere del reddito disponibile.

Diviene così il primo fondamentale riscontro, quello di accertarsi che i beni "indice" indicati nel questionario/accertamento dell'ufficio siano concretamente ed effettivamente nella disponibilità del contribuente.

Ciò che incide, infatti, ai fini dell'accertamento da redditometro, non è la proprietà del bene stesso, ma la sua disponibilità.

Vale a dire che se un immobile è di proprietà del contribuente, ma nella disponibilità di un terzo soggetto (non a carico), questo deve essere escluso dai beni indice attribuibili allo stesso.

L'esistenza di certi elementi, pertanto, identifica il "fatto noto" dal quale far discendere la presunzione di reddito, in favore dell'amministrazione.

Preliminarmente è necessario riscontrare, dunque, che i beni riportati siano in uso al contribuente e, secondariamente, che i dati indicati relativi agli immobili, ai mezzi di trasporto, ad eventuali spese siano corretti (mq, hp, mesi e percentuale di possesso, ecc...).

Questi ultimi, infatti, incidono direttamente sul calcolo del reddito presunto. La norma prevede che in relazione alle caratteristiche dei beni indice (dimensioni, potenza, ecc) vi siano coefficienti differenti.

L'eventuale errore commesso nell'identificazione di uno dei beni considerati (ad esempio che i metri quadrati dell'immobile sono superiori rispetto all'effettivo), comporta che il reddito complessivamente rideterminato dall'ufficio è errato.

Pertanto prima di iniziare a giustificare la provenienza del reddito contestato, è necessario accertarsi della correttezza degli elementi posti a base del calcolo.

Dopo questo controllo, è necessario dimostrare l'esistenza di eventuali redditi non confluiti nella dichiarazione (perché esenti, tassati alla fonte, ecc...) ovvero la concreta disponibilità di denaro (derivante da anni precedenti, disinvestimenti, finanziamenti, prestiti, ecc...).

Venendo al quesito posto:

AUTO

L'ufficio ha imputato solo 11.000 euro nell'anno 2007 per l'acquisto dell'auto, in quanto l'art. 38 già citato, prevedeva, prima dell'integrale modifica, che gli incrementi patrimoniali fossero imputanti nella misura di un quinto nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti.

Ciò posto, va verificato in primo luogo che i dettagli del mezzo siano corretti, quindi il costo sostenuto, la potenza fiscale e l'anno di immatricolazione. Secondariamente è necessario verificare che l'auto fosse concretamente nelle disponibilità del professionista e pertanto, che non ne fosse solo proprietario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi dell'auto in uso al coniuge o al figlio. Ulteriore controllo è per i mesi di disponibilità del mezzo. Infatti, se l'acquisto come indicato, è stato effettuato nel 2007, dovranno essere computati solo i mesi dalla data di acquisto.

Se, poi, è stato effettuato in leasing o mediante accensione di un finanziamento, è necessario documentare all'ufficio la circostanza, in quanto dovranno rientrare nell'anno d'imposta 2007, solo ed esclusivamente i canoni o le rate effettivamente pagate.

Si potrà poi provare a ridurre la rettifica (eventualmente in sede di accertamento con adesione), sostenendo che l'auto fosse in uso promiscuo, chiedendo che sia considerata solo la parte indeducibile dal reddito professionale. Questo, comporterà la riduzione proporzionale sia dell'incremento patrimoniale che del reddito derivante dal mantenimento. Per procedere in tal senso è necessario che l'auto risulti nel libro dei beni ammortizzabili del professionista.

In alternativa, si potrà rilevare che il denaro necessario all'acquisto e al mantenimento è stato prelevato dai conti correnti professionali, dimostrandone l'addebito. Questo potrebbe configurare una sorta di "finanziamento" dalla sfera professionale a quella privata, magari beneficiando di fidi concessi dall'istituto di credito, a prescindere dall'effettiva deduzione del costo.

ABITAZIONE

È necessario riscontrare preliminarmente la corrispondenza dei dati rispetto al reale, pertanto la correttezza dei metri quadrati, dei mesi di possesso e delle percentuali. Anche in questo caso, se l'immobile fosse di proprietà, ma in uso ad altro soggetto diverso dal contribuente, sarà necessario evidenziarlo al funzionario, al fine di eliminarlo dal calcolo.

Anche in questa circostanza, è fondamentale poter dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per il mantenimento del bene. Potrebbe essere utile, provare eventuale disponibilità liquida sui conti correnti personali ovvero disinvestimenti di fondi, titoli o azioni, ecc.....

PREMIO ASSICURATIVO

Nel caso prospettato la polizza è relativa all'assicurazione professionale, pertanto potrebbe essere sufficiente dimostrarne il pagamento dai conti correnti professionali, oltre che evidenziare di averne già tenuto conto nella determinazione del reddito dichiarato.

Ai fini del redditometro e della sua difesa è fondamentale determinare quale sia il reddito effettivamente disponibile per il contribuente.

A tal proposito va considerato quello “finanziario” a prescindere da quello dichiarato.

Da ciò consegue che è preliminarmente necessario depurare il reddito dichiarato da eventuali interferenze di carattere strettamente fiscali.

Fermi restando sul quesito posto, potrebbe essere utile verificare ad esempio l’incidenza degli ammortamenti sul reddito professionale dichiarato. Questi, infatti, influiscono nella determinazione fiscale del reddito, ma non in quella finanziaria, non trattandosi di un costo concretamente sostenuto dal contribuente in quell’esercizio d’imposta.

Se si fosse in regime d’impresa le considerazioni possono essere analoghe, magari avendo riguardo anche di eventuali sopravvenienze attive ripartite in più esercizi, ecc...

Ulteriore controllo, sempre finalizzato alla determinazione del reddito disponibile, è il riscontro di eventuali finanziamenti o fidi concessi dagli istituti di credito.

In questo caso, sarà necessario poter dimostrarne l’utilizzo con documentazione bancaria.

Medesima circostanza in caso di prestiti concessi da terzi privati, quali parenti, ad esempio. Purtroppo, però, spesso in queste ipotesi, non esiste alcun documento con data certa, quindi questa situazione potrà essere provata solo se il trasferimento di denaro in favore del contribuente è avvenuta per il tramite bancario o con altri strumenti tracciabili.

Una volta determinato il reddito finanziario effettivamente nelle disponibilità del contribuente è possibile confrontare la pretesa con questi dati e valutare la sostenibilità di un eventuale contenzioso.

COME PROCEDERE

Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, potrebbe essere utile presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di tentare già in questa sede una rideterminazione della pretesa, nella speranza che l’ufficio voglia considerare gli elementi appena descritti.

Ciò che sicuramente non può essere di ausilio alla difesa è sostenere che il reddito determinato con tali coefficienti è eccessivo rispetto ad una “ordinaria” situazione.

Purtroppo è uniforme l’orientamento della giurisprudenza (fatta qualche eccezione) nel riconoscere valore di presunzione legale agli indici redditometrici di cui ai citati DDMM e, pertanto, potrebbe essere assolutamente inutile perseverare nel sostenere che il reddito determinato sia eccessivo.

Se l’accordo con l’ufficio non venisse poi raggiunto, sarà necessario procedere con il ricorso, nel quale oltre a sollevare eventuali violazioni di diritto commesse con l’emissione dell’avviso di accertamento (da valutare caso per caso), si potranno sviluppare in misura più approfondita gli elementi di merito sopra citati.

Un ulteriore spunto difensivo, potrebbe essere rappresentato dal nuovo redditometro.

L’originaria formulazione dell’art. 38 prevedeva la possibilità per l’ufficio di determinare il contenuto induttivo di tali fatti certi, in base ad indici e coefficienti. Si trattava, dunque, di un calcolo statistico che consentiva la determinazione del reddito minimo imputabile al contribuente. Gli indici utilizzati (anche nell’accertamento) sono l’aggiornamento dei DDMM 10.09.1992 e 19.11.1992. Già nel 2007, l’Agenzia delle entrate, consapevole della necessità di adattare lo strumento quanto più possibile al contribuente, ha previsto la notifica di un invito al soggetto da sottoporre a controllo, prima dell’emissione dell’atto, al fine di riscontrare tutte le informazioni utili per l’eventuale accertamento. Nel 2010, il Legislatore, sempre più consapevole

dell'inadeguatezza di tale strumento, ne ha disposto un "epocale" aggiornamento procedurale. L'art. 22 del D.L.78/2010, chiarisce espressamente che la necessità di modificare l'art. 38 del D.P.R. 600/73, nasce *al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*. Nella nuova versione, l'accertamento sintetico si può fondare su tutte le spese sostenute dal contribuente ovvero in assenza di tali elementi, sulla determinazione a carattere induttivo, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti. Dopo due lunghi anni di attese, critiche e commenti, il 24 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto attuativo di questo nuovo strumento. In sostanza è fondato sui dati disponibili in Anagrafe tributaria e, quando assenti, sulla spesa media rilevata dall'Istat in relazione alla zona geografica e alla tipologia familiare.

Il metodo è rimasto pressoché lo stesso, solo più raffinato, e sfrutta infatti, tutti i canali telematici oggi a disposizione e le statistiche in luogo dei coefficienti precedenti. Nell'accertamento impugnato si è proceduto ad applicare il nuovo calcolo, al fine di pervenire ad una nuova determinazione induttiva del reddito.

Non va trascurato, che proprio l'articolo per 22 del D.L.78/2010 precisa a chiare lettere che il vecchio strumento è

- **inadeguato al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio;**
- **inefficiente**
- **privo di garanzie per il contribuente.**

Una prima pronuncia sull'applicazione della versione più aggiornata arriva dalla CTP di Reggio Emilia (nr. 272/1/12 del 9.10.2012).

Il collegio ha precisato che *l'intervento operato con il D.L. 78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedurali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009. Situazione analoga a quella degli studi di settore, per i quali la Corte di Cassazione a Sezioni Unite hanno precisato che gli studi rientrano ne genus degli accertamenti standardizzati sicché la forma più evoluta delle varie tipologie di accertamento appartenenti a tale genus prevale sulle precedenti*. In tal senso Marco Di Capua, direttore Vicario dell'Agenzia delle Entrate, intervenuto in un convegno, ha precisato che "....."l'attuale formulazione del redditometro è di maggior garanzia per il contribuente, quindi, c'è un vantaggio nell'estensione a ritroso della sua applicazione, non un danno".....".

Più di recente anche le CTP di Rimini (nr. 41/2/13) e ancora quella di Reggio Emilia (74/2/13), hanno confermato nuovamente l'applicazione retroattiva del nuovo strumento quando più favorevole al contribuente.

L'ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA

Nonostante le prime pronunce al riguardo siano state in favore del contribuente, l'Agenzia persevera nel sostenere che il nuovo redditometro non sia applicabile ad accertamenti per periodi d'imposta ante 2009.

La convinzione è radicata nel fatto che la nuova norma dispone a chiare lettere che vada applicata dal periodo d'imposta 2009.

Con un comunicato stampa, infatti, l'Agenzia ha contrastato le sopra citate pronunce rilevando che l'applicazione non può essere retroattiva anche se più favorevole.

Tuttavia, non si può nascondere che si tratta pur sempre di un comunicato stampa privo di qualunque valore legale. Da ciò deriva che il contribuente, qualora ritenesse più favorevole il nuovo strumento può sempre chiedere che sia tenuto in considerazione in sede contenziosa e quindi che un Giudice ne valuti eventualmente l'attendibilità.

Non solo. La Corte di Cassazione è sempre stata abbastanza uniforme (fatta eccezione per una singola pronuncia nr. 23554/2012) nel sostenere che le presunzioni di cui ai DDMM del 1992 sono presunzioni legali e che quindi l'onere probatorio ricade in capo al contribuente.

Tuttavia, se uno strumento analogo, quale appunto il nuovo redditometro, determina con più probabilità una presunzione legale più vicino al vero, non necessariamente non può essere applicato.

In altre parole, dunque, nel caso in cui l'applicazione delle medie istat previste con il DM del 24/12/2012 sia più favorevole, potrebbe essere utile e necessario sottoporre al vaglio del Giudice se la quantificazione con il nuovo metodo potrebbe essere più corretta rispetto alla precedente.

Riferimenti

Art. 38 D.P.R. 600/73

DDMM 10.09.1992 e 19.11.1992

Art. 22 del D.L.78/2010

D.M. 24/12/2012

CTP di Reggio Emilia nr. 272/1/12

CTP di Rimini nr. 41/2/13

CTP di Reggio Emilia 74/2/13

Corte di Cassazione nr. 23554/2012

Fondazione Studi
Il coordinamento scientifico